



COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 202/R.O.

Avellino, lì 30 giugno 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta da Padre Manganelli Gianluca in qualità di parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie;
Visto il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli;
Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;
Visti gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
Visto il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per quanto in premessa riportato **dalle ore 17,00 alle ore 24,00** dei giorni **01 e 02 luglio 2017**:

- l'istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in Piazzale P. Carmelo Giugliano;
- l'obbligo di svolta a destra su Rampa Santa Maria delle Grazie all'altezza dell'ingresso secondario dell'Istituto Agrario;
- il divieto di circolazione nel tratto di strada compreso tra Rampa Santa Maria delle Grazie (altezza ingresso secondario Istituto agrario) e Piazzale P. Carmelo Giugliano;
- il divieto di circolazione nel tratto di strada compreso tra Piazzale P. Carmelo Giugliano e l'intersezione con via Tuoro Cappuccini;

dalle ore 18.00 del 02/07/2017 e fino al termine della processione

- il divieto di circolazione, limitatamente al passaggio della stessa, nelle seguenti arterie: Piazzale P. Carmelo Giugliano, Via Ferrante, Via Rotondi, Via Circumvallazione, Via Tuoro, Via Scandone, Roseto, Via Guerriero.

DISPONE

- che la presente ordinanza, sia esecutiva ed abbia validità, solo ed esclusivamente al rispetto delle prescrizioni previste dal verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli;
- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alla forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971;

che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.



Il Comandante
Col. Michele Arvonio